

1. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ASSISTENZIALE

- 1.1** Possono beneficiare del contributo i farmacisti iscritti all'Enpaf che sono diventati genitori. Agli stessi effetti sono considerati i farmacisti iscritti destinatari di provvedimento di affidamento preadottivo.
- 1.2** L'adozione o l'affidamento preadottivo devono riguardare un minore.

2. REQUISITI DI ACCESSO.

- 2.1. Essere diventati genitori in costanza di iscrizione all'Enpaf.
- 2.2. Avere un'anzianità di iscrizione e contribuzione pari ad almeno tre anni continuativi al momento della domanda;
- 2.3. Essere in regola con il pagamento dei contributi. Il contributo viene riconosciuto in presenza di regolarità contributiva che deve sussistere per l'anno della domanda, in base alle scadenze fissate dall'Ente, e per l'anno precedente, per l'intero importo dovuto.
- 2.4. Esercitare l'attività professionale di farmacista al momento della presentazione della domanda.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA:

- 3.1. Possono accedere al contributo i farmacisti iscritti che presentino un valore ISEE non superiore ad euro 35.000,00.
- 3.2. Il patrimonio mobiliare, così come risultante dall'attestazione ISEE, senza applicazione della detrazione, non deve essere superiore ad euro 50.000,00; per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori euro 5.000,00. In ogni caso l'importo del patrimonio mobiliare non potrà essere superiore a complessivi euro 65.000,00.

4. MISURA DEL CONTRIBUTO

- 4.1. Il contributo è pari a 1.000,00 euro.
- 4.2. L'importo del contributo che riguarda l'evento della nascita o dell'adozione/affidamento sarà pari a 1.500,00 euro in caso di parto gemellare o di adozione o affidamento preadottivo plurimi.

5. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1. La domanda, redatta sulla modulistica predisposta dall'Ufficio ed approvata con provvedimento del Dirigente del Servizio Contributi e Prestazioni, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno, dalla data del parto o dell'ingresso in famiglia del minore (in caso di adozione o affidamento).

L'invio della domanda deve avvenire tramite PEC da trasmettere all'indirizzo posta@pec.enpaf.it, entro il termine di decadenza sopra indicato.

5.2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) attestazione ISEE valida nell'anno di presentazione della domanda relativa al nucleo familiare del richiedente la prestazione; in caso di genitori non coniugati e/o non conviventi, ai fini della valutazione dei requisiti, verrà considerato il solo ISEE valido per le prestazioni per figli MINORENNI.

b) copia del codice fiscale del bambino o del minore per il quale viene presentata la domanda;

A seconda della tipologia di evento:

c) certificato di assistenza al parto; nel caso in cui il richiedente sia il padre non convivente con il bambino è necessaria la produzione del certificato di nascita con indicazione di paternità.

d) copia del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo da cui risulti la data di ingresso in famiglia del minore.

e) nel caso di adozione internazionale copia della sentenza di adozione del paese di origine del bambino unitamente al provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri che autorizza l'ingresso in famiglia del minore e l'omologa della sentenza da parte del tribunale dei minori italiano.

5.3 Il mancato invio, unitamente alla domanda, della documentazione richiesta comporterà il respingimento della stessa. In nessun caso è ammessa produzione tardiva di documentazione, compresa quella a rettifica o ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso.

6. RICORSI

Gli eventuali ricorsi saranno ammessi solo se connessi ad errori dell'Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del presente regolamento e dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell'ENPAF ed inviati esclusivamente tramite PEC entro 30 giorni dalla pubblicazione del diniego sul sito internet dell'Enpaf. Per la decorrenza del termine, farà fede la data della pubblicazione.

Gli eventuali ricorsi presentati al Comitato Esecutivo per motivazioni diverse da quelle sopra indicate saranno dichiarati inammissibili d'ufficio.

7. DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE.

Le domande verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e accolte nei limiti dello stanziamento.

L'assegnazione avverrà fino all'esaurimento dello stanziamento, l'ultimo contributo verrà erogato nella misura residua anche se non corrispondente agli importi di cui al punto 4).

L'esaurimento della disponibilità economica verrà reso noto sul sito internet dell'Enpaf nella sezione Assistenza/Sostegno alla genitorialità. L'elenco dei beneficiari e degli esclusi dalla prestazione verrà pubblicato periodicamente all'interno dell'apposita sezione del sito.

Nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679/UE e successive modificazioni), in luogo del nominativo del richiedente la prestazione, sarà pubblicato il codice di iscrizione all'Enpaf.

Il contributo a sostegno della genitorialità è cumulabile con qualsiasi provvidenza economica a tutela della maternità.

8. TRATTAMENTO FISCALE

Le somme erogate a titolo di contributo a sostegno della genitorialità sono esenti da imposizione fiscale.

9. INCOMPATIBILITA'

9.1 Il contributo può essere erogato una sola volta per il medesimo evento anche nel caso in cui entrambi i genitori siano farmacisti iscritti all'Enpaf.

9.2. In caso di adozione a seguito di affidamento preadottivo per il quale sia già stato ottenuto il contributo, lo stesso non potrà essere nuovamente accordato.